



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 14

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 5 aprile 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 29 febbraio 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 19/02/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 541, della Rugby Viadana 1970 SSDARL, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Giulio Arletti, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Colli, in virtù di procura allegata al medesimo atto, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 14/2/2024, Comunicato A Elite Maschile/13/GS, pubblicato in data 15/2/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato Serie A Elite maschile, Rugby Viadana 1970 SSDARL v ASD Rugby Lyons, disputata il 10/2/2024, ha inflitto al Sig. Federico Ruiz, giocatore e tesserato della società reclamante, la squalifica di quattro settimane (dal 12/2/2024 al 10/3/2024 compresi), di cui due settimane per l'infrazione prevista e sanzionata dall'art. 27/1, lett. s) (placcaggio pericoloso) del Regolamento di Giustizia, inasprita di due settimane per la concorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), e della riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento.

FAT T O

Con il reclamo *de quo*, la Rugby Viadana 1970 SSDARL, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe del Giudice Sportivo chiedendone, previo accertamento della erroneità, contraddittorietà, illogicità ed illegittimità, di annullarlo e/o revocarlo e/o dichiararlo illegittimo per tutti i motivi allegati nel reclamo o di ridurre la

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sanzione del Sig. Federico Ruiz nella squalifica massima di una settimana con decorrenza dal 12/02/2024.

A fondamento della propria domanda, la società reclamante ha allegato la presenza nel caso di specie di due fattori mitiganti e l'assenza della circostanza aggravante.

Riguardo al primo fattore mitigante, viene evidenziato che in occasione dell'azione che è stata sanzionata con l'espulsione vi è stato, al momento del contatto, un abbassamento del giocatore avversario placcato dal Ruiz.

In particolare, parte reclamante ha evidenziato che il direttore di gara, sig. Filippo Russo, nell'analizzare sul video presente a bordo campo le immagini dell'episodio con il TMO (Television Match Official), sig. Matteo Luperini, avrebbe dato atto dell'azione di abbassamento da parte del giocatore avversario placcato, confermata anche dal TMO, senza poi considerarla nel momento in cui ha irrogato il provvedimento di espulsione nei confronti dello stesso Ruiz.

Al fine di dimostrare quanto sostenuto nel reclamo, la società ha offerto in comunicazione un documento video dell'episodio, fondando tale produzione documentale sull'art. 41, lett. e), del Regolamento di Giustizia, poiché nel referto arbitrale non si è fatto alcun riferimento al riconoscimento in accordo tra arbitro e TMO di un fattore mitigante dell'episodio valutato, poi non più tenuto presente al momento di infliggere l'espulsione al giocatore.

Il secondo fattore mitigante invocato è stato quello per cui il placcaggio contestato come pericoloso avrebbe dovuto essere considerato un placcaggio passivo o "scarico", in quanto al momento del contatto il Sig. Ruiz si sarebbe trovato piegato sulle gambe, quasi toccando il terreno di gioco con il ginocchio destro, pronto a ricevere passivamente il contatto del giocatore che stava venendo contro di lui e subendone la percussione, invece che essere in una posizione eretta idonea a portare un placcaggio "dominante" in avanzamento e configurare in tal modo un placcaggio pericoloso.

Viene, infine, contestata l'aggravante del contatto diretto tra le teste dei due giocatori, in quanto il placcatore, come già descritto, sarebbe stato passivo, con un ginocchio piegato fino quasi al terreno, in attesa della carica del giocatore placcato, il quale, nella circostanza, abbassandosi



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

prima del contatto con l'avversario, avrebbe prima colpito con la sua spalla e poi con la sua testa quella del Sig. Ruiz.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 26/02/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 29 febbraio 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, il General Manager Sig. Ulises Gamboa e l'Avv. Fabrizio Colli, per la società reclamante, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

Il Procuratore Federale eccepiva l'inammissibilità della prova video richiesta e chiedeva il rigetto del reclamo in quanto infondato nel merito.

Il Sig. Gamboa ha ribadito che il Sig. Ruiz era in posizione passiva e che il primo contatto era avvenuto con la spalla e solo dopo si era verificato il contatto tra le teste dei due giocatori coinvolti.

L'Avv. Colli chiedeva la visione del filmato prodotto, illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

In via preliminare, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dalla società reclamante con le immagini dell'episodio oggetto del giudizio non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al proprio consolidato orientamento, confermato anche nelle più recenti decisioni, e di condividere la richiesta di inammissibilità del Procuratore Federale, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, nel caso di specie anche con esame video a bordo campo, e risultante da referto arbitrale, non rientra evidentemente in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia; detta norma, infatti, consente l'utilizzo della prova televisiva esclusivamente in



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

caso di errore di persona, per fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime, nonché per fatti violenti commessi, in occasione della gara, da soggetti non agonisticamente partecipanti alla gara.

Per quanto concerne il merito, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nel referto di gara, riguardo all'episodio oggetto del reclamo l'arbitro Sig. Filippo Russo ha scritto quanto segue: *"Al minuto 14 del 2 tempo venivo chiamato dal TMO per valutare un placcaggio pericoloso con contatto testa contro testa, una volta allo schermo ho seguito il processo: contatto con la testa: Sì; antigiooco: Sì, giocatore in posizione verticale eretta; grado di pericolosità: alto, contatto diretto con la testa; nessun fattore mitigante. A questo punto la mia valutazione è risultata in un cartellino rosso"*.

A questo punto, il Collegio, in ragione del contenuto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire il direttore di gara, sig. Filippo Russo, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti in merito al colloquio con il TMO e alle valutazioni effettuate nell'occasione: *"Col TMO era stata valutata l'ipotesi del giocatore passivo, ovvero che avesse subito il contatto. Dopo, grazie a una telecamera posta dietro i pali si nota che la posizione fosse attiva, quindi non è stato valutato come un fattore mitigante. Al contempo, non è stato valutato come fattore mitigante anche l'abbassamento o, meglio, un abbassamento tale da essere considerato fattore mitigante. Poi, alla fine, durante il processo fatto in partita, davanti alla televisione e al microfono, ho enunciato che non sussistevano elementi mitiganti tali da ridurre la sanzione da cartellino rosso a cartellino giallo"*.

Ciò posto, appare evidente che dall'esame del referto arbitrale, dai chiarimenti forniti dal direttore di gara e dalle considerazioni svolte in merito alla non ricorrenza delle circostanze mitiganti, emerge la conferma dell'antigiooco contestato al Sig. Ruiz e del coinvolgimento nella medesima azione della testa del giocatore placcato.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Risulta confermato, pertanto, la consumazione di un placcaggio pericoloso con la circostanza aggravante applicata del coinvolgimento della testa, con conseguente impossibilità di derubricare la condotta del Sig. Ruiz a una fattispecie diversa del Regolamento di Giustizia, come richiesto dalla società reclamante.

L'avvenuta irrogazione della sanzione nel suo minimo edittale e la presenza della citata circostanza aggravante specifica, nonché della riscontrata recidiva, peraltro non contestata, portano ad escludere ogni valutazione in merito a una eventuale mitigazione della sanzione irrogata e, quindi, non si ravvisano i presupposti per una riduzione della squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 15, 40, 41, 27/1 lett. s), (placcaggio pericoloso), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di quattro settimane (dal 10/2/2024 al 10/3/2024 compresi) al giocatore Sig. Federico Ruiz;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 29 febbraio – 5 aprile 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro